

Pieve di Soligo, 04.12.2020

Circolare n. 9

OGGETTO: D.P.C.M. 03/12/2020 pubblicato in G.U. lo stesso giorno ed in vigore dal 04/12/2020 fino al 15/01/2021

DECRETO LEGGE N. 157/2020 (DECRETO “RISTORI-quater”) DEL 30/11/2020, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30/11/2020 ED ENTRATO IN VIGORE LO STESSO GIORNO.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM che aggiorna le restrizioni già individuate con il precedente DPCM del 3 novembre, sempre in base alla suddivisione regionale in tre fasce: rossa (la più a rischio), arancione (a rischio medio) e gialla (a basso rischio). Riportiamo qui sotto, in tre elenchi separati, le principali disposizioni previste per ognuna delle tre fasce, che interessano imprese, attività professionali ed Enti:¹

Regioni attualmente in fascia gialla: <u>Veneto</u> , Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande; i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; ➤ viene confermato il “coprifuoco” dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del mattino del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31/12 alle ore 7.00 del 01/01/2021: in tale fascia oraria, quindi, vengono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (con autocertificazione)²; ➤ è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. ➤ <u>nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,</u> 	Restrizioni applicabili a tutte le regioni
---	---	---

¹ il testo integrale del DPCM è consultabile all'indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-03&atto.codiceRedazionale=20A06767&elenco30giorni=false

² Il modulo è scaricabile a questo indirizzo: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modulo-autodichiarazione-spostamenti>

	<p><u>parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni³; ➤ <u>è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo</u>, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; ➤ le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00⁴; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché <u>fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto</u>, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti; ➤ le attività delle strutture ricettive (es. alberghi, B&B, ecc.) sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni (vedasi, per i protocolli da tenere, l'allegato 10 al DPCM); ➤ restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi; 	
--	---	--

³ Il DPCM raccomanda agli esercizi commerciali di applicare le "misure per gli esercizi commerciali" indicate nell'allegato 11 al DPCM stesso

⁴ Per i protocolli da attuare nell'ambito della ristorazione, consultare la scheda tecnica nell'allegato 9 al DPCM, relativa allo svolgimento delle attività di ristorazione

- sono sospese le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- le attività inerenti ai **servizi alla persona** sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori;
- sono sospesi i **convegni, i congressi** e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- sono sospesi le **mostre, i musei ed i parchi tematici e di divertimento**
- per quanto riguarda le **attività professionali** viene raccomandato che:
 - siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
 - siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- sono vietate le **sagre, le fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche** e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto; sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- sono consentiti soltanto gli **eventi e le competizioni sportivi** - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,

	<p>discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse.</p> <p>➤ lo svolgimento degli sport di contatto⁵, come individuati con provvedimento del “Ministro per le politiche giovanili e lo sport”, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.</p>	
<p>Regioni attualmente in fascia arancione: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria</p>	<p>➤ E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o di studio (con autocertificazione); il transito sui territori delle regioni in fascia arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;</p> <p>➤ E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza/domicilio/abitazione, salvo che per comprovate esigenze (anche in questo caso serve l'autocertificazione). All'interno del Comune si può circolare liberamente;</p> <p>➤ Sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p>	<p>Restrizioni che si sommano, se più rigorose, a quelle della fascia gialla</p>
<p>Regioni attualmente in fascia rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.</p>	<p>➤ E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione in zona rossa, <u>nonché all'interno del territorio</u>, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (con autocertificazione); il transito sui territori delle regioni in fascia rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;</p> <p>➤ Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità⁶). Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Rimangono aperti anche le attività industriali e cantieri edili.</p>	<p>Restrizioni che si sommano, se più rigorose, a quelle della fascia gialla e arancione</p>

5 L'elenco degli sport di contatto è consultabile nell'allegato 1 al Decreto ministeriale 13.10.2020, a questo indirizzo:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg>

6 l'elenco di tali attività si trova nell'allegato 23 al DPCM

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ E' sospesa l'attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; ➤ Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle delle lavanderie, dei servizi funebri, di parrucchiere/barbiere; ➤ Sono sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale. 	
--	--	--

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DPCM del 03/12/2020

Viene confermata, per le attività produttive presenti su tutto il territorio italiano, l'osservanza dei contenuti del **Protocollo** condiviso⁷ del 24/04/2020.

Il DPCM conferma (artt. 6/7/8) restrizioni specifiche per l'entrata da **stati esteri** o per viaggi in stati esteri (si veda anche l'allegato 20 al DPCM).

DECRETO LEGGE "RISTORI -QUATER"

Proroga dei versamenti	<p><u>Viene prorogato al 10 dicembre 2020</u> il termine, in scadenza al 30 novembre u.s., per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, da parte dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. <u>Per i soggetti che applicano gli Isa</u>, viene confermata la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p> <p><u>Viene prorogato al 30 aprile 2021</u> il termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche <u>per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione</u>, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale proroga, si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi nonché al calo del fatturato o dei corrispettivi, anche ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, aventi</p>	Art. 1
------------------------	--	--------

⁷ Il protocollo è consultabile all'allegato 12 del DPCM

	<p>domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020, nonché agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell'articolo 30, D.L. 149/2020.</p> <p>I versamenti sospesi, con esclusione di quelli dei soggetti Isa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p>	
<p>Sospensione dei versamenti di ritenute, iva e contributivi in scadenza a dicembre</p>	<p>Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019 • che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel <u>me</u>se di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, <p>dei termini scadenti a dicembre 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta; b) ai versamenti Iva (compreso l'acconto); c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. <p>La sospensione si applica anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, successivamente al 30 novembre 2019; - a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: <ul style="list-style-type: none"> ○ ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ○ ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree arancioni e rosse ○ ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2, D.L. 149/2020 o che esercitano l'attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse. <p>I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un</p>	<p>Art. 2</p>

	massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.	
Proroga della presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Irap	E' prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi e Irap.	Art. 3
Estensione del contributo a fondo perduto, già previsto dal DL "ristori", ad ulteriori attività economiche	Viene estesa l'erogazione del contributo a fondo perduto (introdotto dall'articolo 1, D.L. 137/2020 "ristori"), anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all'Allegato 1 (vedi l'elenco alla fine di questa circolare). Se i soggetti così identificati avevano già ricevuto il primo contributo del decreto Rilancio (DI 34/2020), nelle prossime settimane si vedranno recapitare in automatico un importo uguale al precedente; coloro che invece non avevano presentato domanda a maggio scorso, potranno presentare sin da subito l'istanza tramite il canale aperto dall'Agenzia sul proprio sito web (la procedura chiuderà il 15 gennaio 2021).	Art. 6

ALTRE NOVITA'

"Cashback" sugli acquisti effettuati, da privati cittadini, senza l'utilizzo del contante	<p>E' stato pubblicato in G.U. il 28/11/2020, il decreto del Ministero dell'Economia con il quale viene attuato il cosiddetto "cashback", ovvero il rimborso del 10% che i privati cittadini potranno ottenere, su base volontaria, iscrivendosi mediante la app (da scaricare sul proprio cellulare) "AppIO" e fornendo oltre al codice fiscale anche gli estremi identificativi dei propri mezzi di pagamento elettronici, <u>per gli acquisti effettuati senza utilizzo di contanti</u> (minimo 50 acquisti al semestre, per un valore massimo per ognuno di € 150). L'avvio effettivo del cashback avverrà dal 01/01/2021. Per il mese di dicembre è invece stato attivato un periodo sperimentale, con ridotto numero di acquisti (10) minimo.⁸</p> <p>Tale incentivo agli acquisti elettronici procederà appaiato ma differenziato (per regole e "premi") alla "lotteria degli scontrini".</p> <p>Non sono previsti adempimenti da parte dei venditori, esercenti o negozianti per il funzionamento di questo nuovo meccanismo incentivante.</p>
---	---

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

DI SEGUITO L'ALLEGATO N. 1 (ulteriori attività alle quali viene esteso il contributo a f.do perduto)

⁸ Per ulteriori specifiche sul funzionamento del nuovo incentivo, si veda questo articolo:

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/cashback-arrivano-gu-condizioni-e-regole-accesso>

CODICE	CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100% 100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%